

Riunione del 22 settembre 2010

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Massimo Vergara Caffarelli

**CAF 1/2010 – Appello della Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega - Lega Pallavolo Serie A Femminile n. 12 del 28 luglio 2010 (sanzione pecuniaria di €13.000,00).**

**La CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udite le parti e il Procuratore Federale che, all’udienza di discussione, ha concluso per l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della decisione impugnata, per essere stata adottata oltre il termine massimo fissato ex artt. 55 n. 2 e 56 n. 1 R. Organico di Lega (n. dodici giorni dalla ricezione del deferimento da parte del Giudice di Lega)
- letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, ove si eccepisce in via preliminare l’inammissibilità dell’appello, richiamando l’art. 57 comma 6 R. Organico di Lega, in base al quale le decisioni del Giudice di Lega “*sono da considerarsi inappellabili, salvo quelle relative alle procedure di ammissione al Campionato*”
- ritenuto di dover disattendere l’eccezione in esame alla luce del principio sancito ex art. 59 n. 3 Statuto FIPAV (“I procedimenti [dinanzi gli Organi della giustizia domestica - n.d.r.] devono rispettare il principio del doppio grado di giudizio”) non derogabile dai Regolamenti di Lega ex art. 66 n. 2 dello Statuto stesso, come peraltro ribadito dalla Corte Federale FIPAV con decisione C.U. n. 3 del 7 febbraio 2008
- ritenuto invece di dover accogliere la tesi enunciata dalla Procura Federale, stante il lasso di tempo oggettivamente intercorso tra la data del deferimento (7.4.2010) e il deposito della decisione impugnata (28.7.2010)

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello ed annulla la decisione impugnata.  
Dispone restituirsi la tassa.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 30.9.2010